

SALVATORE SICA

## LA RISERVATEZZA NELLE TELECOMUNICAZIONI: L'IDENTIFICAZIONE DEL CHIAMANTE NELL'ESPERIENZA INGLESE E NELLA PROSPETTIVA COMUNITARIA E ITALIANA

**Sommario:** 1. Caratteri attuali del diritto delle telecomunicazioni e meccanismo della *Calling Line Identification*. — 2. Posizione comune del Consiglio d'Europa n. 57/96 e principi in tema di *CLI*. — 3. Collegamento con la Dir. n. 95/46 sulle banche dati. — 4. *CLI* banco di prova di un « diritto della multimedialità ». — 5. Soluzione tecnica inglese e *privacy options*. — 6. *CLI* e *Data Protection Act*: ruolo del Registrar in materia di *CLI*. — 7. *CLI* e *Data Protection Principles*. — 8. Rilevanza degli scopi di archiviazione, elaborazione ed utilizzazione dei dati. — 9. Vicenda italiana e l. n. 675/96. Genesi della legge e dibattito anteriore. — 10. Influenza comunitaria e linee guida consolidate. — 11. Analogie e peculiarità della l. n. 675/96. — 12. Disciplina delle banche dati e *CLI*: possibile ambito applicativo comune. — 13. Definizione di *personal data* e numeri telefonici: estensione delle disposizioni della l. n. 675/96. — 14. Riflessioni conclusive. Potenzialità espansive del *Data Protection Act* ed idoneità della l. n. 675/96 in tema di *telecommunications*. — 15. Ripensamento della *privacy*: dalla riservatezza alle « riservatezze ».

### 1. CARATTERI ATTUALI DEL DIRITTO DELLE TELECOMUNICAZIONI E MECCANISMO DELLA CALLING LINE IDENTIFICATION.

Il diritto delle telecomunicazioni presenta sempre di più una serie di caratteri costanti<sup>1</sup>. È, infatti, ormai pacifico che esso non possa prescindere da una visione interdisciplinare, nella quale il riferimento tecnologico precede e condiziona la soluzione giuridica; del pari, ne è impensabile una concezione a « compartimenti stagni », tanto da sembrare più corretto discorrere di « diritto della multimedialità » e non di singoli diritti di *data protection*, di *telecommunications* e così via; inoltre, è fuori di dubbio il

<sup>1</sup> Un efficace quadro d'insieme del « diritto delle telecomunicazioni » è operato da V. ZENO-ZENCOVICH, *Sistema giuridico e « diritto delle telecomunicazioni »*, relazione al convegno su *Il diritto delle telecomunicazioni*, Alghero, 20-21 settembre 1996, in questa *Rivista*, 1996, p. 551 ss.; ma, v. ID., *Appunti sulla disciplina costituzionale delle telecomunicazioni*, in questa

*Rivista*, 1996, p. 393 ss.; V. FROSINI, *Telematica e informatica giuridica*, in *Enc. dir.*, XLIV, Roma, 1993, p. 60 ss.; R. CALABRIA, *Telecomunicazioni (servizi di)*, *ivi*, XXX, 1992, p. 62 ss.; F. CHIAPPETTA, *Telecomunicazioni*, *ivi*, XLIV, 1992, p. 47 ss.; M. RICOLFI, *Nuove frontiere del diritto per i media*, in *Mediario* 95, Torino, 1995, p. 64 ss.

suo carattere sovra e transnazionale, come attestano la prevalente influenza comunitaria e l'essenzialità dell'approccio comparatistico<sup>2</sup>.

Una conferma recente di tali osservazioni si ricava dal sistema tecnologico della *CLI*, *Calling Line Identification*<sup>3</sup>, già in attuazione in vari paesi e che potrebbe venire introdotto in Italia, non appena il tradizionale *gap* — che si traduce in puntuale ritardo applicativo — anche in questo caso sarà stato colmato.

Con *CLI* si designa il meccanismo reso possibile dalla digitalizzazione del network telefonico e che, in sostanza, consente al soggetto, che riceve la chiamata, di vedere riportato su un apposito display (talora separato, talaltra inserito nello stesso apparecchio telefonico) il numero dal quale proviene la telefonata<sup>4</sup>.

Il sistema apre notevoli questioni in relazione alla *privacy* ed alla sua tutela, e rispetto al solo fatto dell'identificazione di colui che sta telefonando, e con riguardo alla possibile archiviazione e catalogazione dei numeri telefonici e, dunque, dei rispettivi soggetti e dati personali, così individuati ed ottenuti<sup>5</sup>.

Tant'è che, ripetutamente, in sede comunitaria, si sono avuti interventi sull'argomento. Ciò è avvenuto dapprima con la Racc. n. 95/4 del Consiglio d'Europa, adottata il 7 febbraio 1995, con il significativo titolo di « La protezione dei dati personali nell'area

<sup>2</sup> V.P. FOIS, *Il diritto internazionale delle telecomunicazioni: aspetti recenti, relazione al Convegno su Il diritto delle telecomunicazioni*, cit. La dimensione « globale » dei problemi in materia e la necessità di un loro esame in chiave interdisciplinare, sovranazionale e comparatistica, sono rappresentate da J. BERKENS, *Will the Data Protection Directive prevent a global information infrastructure?*, in *Comp. Law and Practice*, (2), 1995, p. 38 ss.; S. RODOŤA, tra gli altri in *Tecnologia e diritti*, Bologna, 1995, p. 41 ss., con la bibliografia ivi riportata; utili spunti metodologici sono, altresì, riportati, di recente da U.U. WUEMERLING, *Harmonisation of European Union Privacy Law*, in *John Marshall J. Comp. Inf. Law*, (3), 1996, p. 411 ss.; M. BANGEMANN, *Rivoluzione numerica e società dell'informazione*, in *Dossier europeo*, n. 14, giugno 1994, a cura della Commissione delle Comunità Europee. Proficua è, in argomento, la consultazione di S. MARCELLI, *Il Gran Simpatico, Telematica Nuovi Media Multimedialità*, Torino, 1994, *passim*; CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Verso un servizio universale di telecomunicazioni europeo*, in questa *Rivista*, 1994, p. 704 ss.

Pare superfluo ogni riferimento all'utilità

dell'approccio comparatistico, sul quale, v., comunque, G. AUTORINO STANZIONE e P. STANZIONE, *Comparazione e diritto civile*. Saggi, Napoli, 1987, *passim*.

<sup>3</sup> Non esiste, invero, una bibliografia specifica sull'argomento, meno che meno italiana; preziosi, perciò, anche per i motivi meglio appresso esplicitati, paiono i riferimenti inglesi, tra i quali spicca soprattutto V. COLLINS, *Telephone technology and data protection*, in *Computer Law and Practice*, (3), 1995, p. 74 ss., ove non manca il richiamo dei profili eminentemente tecnici della figura; sulla *telephone surveillance*, più in generale, cfr. K. SCHEURER, *The Clipper Chip: Cryptography Technology and the Constitution - The Government's Answer to Encryption « Chips » Away at Constitutional Rights*, in *Rutgers Comp. Tech. L.J.*, (1), 1995, p. 261 ss., spec. p. 271 ss.

<sup>4</sup> Sui profili « sociali » del meccanismo è interessante leggere quanto riportato da M. HERSENNELL, *Telephones spreading revolution down the line*, in *The Times*, 9 dicembre 1994, p. 10.

<sup>5</sup> Le questioni che si riconnettono alla *calling line identification* sono efficacemente descritte da V. COLLINS, *Telephone technology*, cit., p. 74 s.

dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici »<sup>6</sup>.

Il Consiglio ha, quindi, adottato il 12 settembre 1996 la posizione comune (la n. 57/96) in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il « trattamento dei dati a carattere personale e la protezione della *vie privées* nel settore delle telecomunicazioni », con specifico riguardo a RNIS (*réseaux numériques à integration de services*) ed ai « *reseaux mobiles numériques publics* »<sup>7</sup>.

## 2. POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO D'EUROPA n. 57/96 E PRINCIPI IN TEMA DI *CLI*.

Quest'ultimo documento si occupa della *CLI* all'art. 8, dedicato all'« Affichage de l'identification des lignes appelante et connectée et limitation de cette possibilité ».

Per il comma 1, nel caso in cui sia offerto il servizio di identificazione della « ligne appelante », il soggetto chiamante deve essere in grado, « par un moyen simple et gratuit », di impedire che il servizio operi; e questo « appel par appel ».

L'abbonato<sup>8</sup>, dal canto suo, deve godere di una simile facoltà per ciascuna linea, di cui dispone.

In base al comma 2, invece, l'abbonato chiamato deve essere messo in condizione « par un moyen simple, gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction », di evitare il servizio di identificazione della linea dalla quale proviene la chiamata.

Il comma 3, tuttavia, prevede che ove sia in funzione l'affichage di *CLI* e ne sia data preventiva comunicazione al soggetto che chiama, l'abboné chiamato deve essere in grado « par un moyen simple » di rifiutare le chiamate in arrivo « lorsque l'utilisateur ou l'abonné appellant a supprimé l'affichage de l'identification de la ligne appelante ».

<sup>6</sup> Nell'*explanatory memorandum* della raccomandazione, pubblicato, tra l'altro, in I.A.L.S., *Council of Europe Publishing*, London, 1996, p. 15 ss., si sottolinea da subito il collegamento del tema in esame con la problematica più ampia dei *personal data* e viene operato il raccordo con le *new technologies*, sulle quali, a nota 2, il memorandum rinvia a *New technologies - a challenge to privacy protection?*, Strasbourg, Council of Europe, 1989.

<sup>7</sup> In *Journal officiel des Communautés européennes*, C315, 24 ottobre 1996. La Posizione comune sostanzialmente ricalca la Racc. n. 95/4, specialmente in ordine alle basilari regole della non obbligatorietà

della *CLI* e delle *privacy options*, comunque da assicurare tanto al chiamante, quanto al chiamato, nonché della gratuità dei servizi connessi.

<sup>8</sup> Che l'art. 2 della Posizione comune definisce « toute personne physique ou morale qui a conclu au contrat avec le prestataire de services de télécommunications accessible au public en vue de la fourniture de tels services »; la stessa disposizione precisa le definizioni di *utilisateur* (ogni persona fisica che utilizzi un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico), *réseau public de télécommunications* e di *service de télécommunications*.

Il comma 4, inoltre, contempla che « l'abonné doit pouvoir, par un moyen simple et gratuit, supprimer l'affichage de l'identification de la ligne connecté auprès de la personne qui appelle »<sup>9</sup>.

Dettate le regole generali, l'art. 9 indica talune (significative) deroghe in tema di *CLI*, affidandone l'applicazione agli Stati membri. Questi ultimi, in maniera specifica, « veillent a che le fournisseur d'un réseau public de telecommunications et/ou d'une service de telecommunications accessible au public puisse empêcher » la soppressione « de l'affichage » dell'identificazione della linea chiamante:

a) in via temporanea, allorché un abbonato chiedi l'identificazione delle chiamate malveillants ou dérangeants; in questo caso, « conformément au droit interne », i dati che consentono di identificare l'abonné appellante saranno conservati e comunicati dal fournisseur réseau [...] et/ou d'un service [...];

b) linea per linea, per gli organismi che rispondono a chiamate d'urgenza et reconnus comme tels par un État membre, inclusi i servizi di polizia, di ambulanza ed i pompieri, dans le but de répondre à de tels appels »<sup>10</sup>.

Il discorso sui limiti all'applicazione della *CLI* può, però, dirsi integrato dall'art. 14, comma 1 del documento in esame, laddove prevede che gli Stati membri « peuvent prendre les mesures législatives directes a limitare le obbligazioni ed i diritti previsti [...] all'art. 8, paragrafi 1-4, quando una simile limitazione rappresenti una misura necessaria per la salvaguardia della sûreté dello Stato, la difesa, la pubblica sicurezza, la prevenzione, la ricerca, la detenzione e la poursuite di infractions pénales ou de l'utilisation non autorisée di un sistema di telecomunicazione, comme le prévoit l'article 13 paragraphe 1 de la directive 95/46 CE »<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Non è senza significato, inoltre, rispetto al discorso in precedenza sviluppato sulla transnazionalità delle problematiche della telecomunicazione il contenuto del comma 5 dell'art. 8: « Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ugualmente alle chiamate dirette a paesi terzi provenienti dalla Comunità; le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 si applicano ugualmente alle chiamate in entrata provenienti da paesi terzi ».

<sup>10</sup> Quanto alle deroghe in esame, esse ricalcano l'indirizzo già contenuto nella Racc. n. 95/4, nel cui *explanatory memorandum*, sul punto, si sottolinea che il ruolo regolamentare del diritto nazionale è inevitabilmente più esteso: « This decision is not to be taken lightly and it is for this reason [...] that domestic should determine the conditions and safeguards which

must exist before this may take place ».

Sulle *help lines* (come *Alcoholics Anonymous*), nel medesimo testo, di contro, si rileva che la *CLI* può essere un ostacolo « to the freedom of communication », dato che gli individui, di solito, sono spinti a contattare i relativi servizi « on the basis that their anonymity will be respected ». Detto profilo rimanda al rapporto tra la segretezza e la *privacy*, che, nel settore delle telecomunicazioni, assume peculiare peso: cfr. **ZENO-ZENCOVICH, *Appunti sulla disciplina costituzionale*, cit., p. 393 ss.**

<sup>11</sup> L'art. 13 della Dir. n. 95/46 (sulla quale ci si soffermerà più innanzi per il suo collegamento con la Posizione comune n. 57/96) prevede la restrizione dei diritti e degli obblighi principali in essa contenuti, in tema di banche dati, quando ciò costituisca una misura necessaria alla salva-

### 3. COLLEGAMENTO CON LA DIRETTIVA N. 45/96 SULLE BANCHE DATI.

La Posizione comune si colloca sostanzialmente nella medesima linea della menzionata Racc. n. 95/4 ed è coerente con il progetto di direttiva, che l'ha preceduta<sup>12</sup>. L'idea-guida, per dir così, è il delicato equilibrio tra il diritto di colui che chiama di non vedere identificata la linea, dalla quale la telefonata è effettuata e l'altro, della persona ricevente, di rifiutare le chiamate provenienti da linee non identificate, specie con riguardo alle telefonate ripetute e non gradite. Mentre, le ragioni delle segnalate deroghe sono implicite e comprensibili, pur rinviando alle non facili questioni connesse al c.d. interesse pubblico o « sociale » alla conoscenza ed archiviazione dei dati personali<sup>13</sup>.

Non sfugge, poi, il ruolo *lato sensu* regolatore dei « prestataires de services de télécommunications accessibles au public », sui quali fa carico l'insieme di obblighi informativi rispetto agli *utilisateurs* ed agli abbonati<sup>14</sup>. Il che conferma, ove ve ne fosse bisogno, il rilievo non meramente economico o patrimoniale che la visione comunitaria attribuisce a determinate attività di peculiare incidenza collettiva<sup>15</sup>.

In questa prospettiva non si può non notare che il *background* della emananda direttiva è proprio la tutela *des droits et libertés fondamentaux*, e, in special maniera, del *droit à la vie privée*<sup>16</sup>.

guardia, altresì, « di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell'Unione Europea [...] » e « della protezione della persona interessata o dei diritti e della libertà altrui »: v'è da chiedersi se il rinvio alla disposizione in oggetto operato dall'art. 14 della Posizione comune vada esteso anche alle altre ipotesi di limitazione in esso carattere di « clausole generali » di queste ultime la soluzione affermativa pare plausibile.

<sup>12</sup> Nel progetto era carente, tra l'altro, proprio l'art. 14, quanto alle limitazioni di « ordine pubblico ».

<sup>13</sup> Cfr., tra le varie possibili citazioni, v. FROSINI, *L'organizzazione informatica dello Stato e la libertà del cittadino*, in questa *Rivista*, 1993, p. 600 ss.; S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, cit., p. 87 ss. Sui risvolti del *data access* e della *data protection*, nel settore della *social research*, è di peculiare utilità la lettura di *Data protection and data access Reports from ten countries on data protection and data access in social research, with an annotated international bibliography*, a cura di P. DE GUCHTENEIRE e E. MOCHAMANN, Amsterdam, 1990, *passim*.

<sup>14</sup> Il preambolo della Posizione comune lascia trasparire tale idea, allorché pre-

cisa che « les prestataires de services doivent prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs services ». Il ruolo dei gestori dei servizi è ben approfondito, da ultimo, da A. GENTILI, *La concorrenza nelle telecomunicazioni*, in questa *Rivista*, 1996, p. 208 ss., con la bibliografia ivi inclusa.

<sup>15</sup> Di qui vi è testimonianza ampia, ad esempio, nel Libro Verde sulla *Liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione delle reti di televisione via cavo*, II, Com. (94), 682, Bruxelles, 25 gennaio 1995; ma, la conferma si ricava anche da aspetti quantomai settoriali, come il trasporto aereo: v. R. CAVANI, *Linee e sviluppi della disciplina comunitaria sui sistemi telematici di prenotazione per il trasporto aereo*, in questa *Rivista*, 1992, p. 614 ss.

<sup>16</sup> Esplicito, al riguardo, è l'art. 1 della Posizione comune, che ravvisa l'obiettivo della direttiva nella garanzia, negli Stati membri, di « un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux et en particulier du droit à la vie privée ». Sulla nozione di riservatezza, sulle sue implicazioni informatiche e telematiche, si avrà modo di ritornare innanzi; sin da ora, però, v., tra i numerosi, E. ROPPO, *Informatica tutela della privacy e diritti di*

Né è privo di significato il collegamento che l'articolo primo, comma 2, della Posizione comune stabilisce tra l'*objet* ed il campo d'applicazione della direttiva e le disposizioni della direttiva 95/46 CE<sup>17</sup>, in un rapporto che viene definito di integrazione e completamento (« Les dispositions [...] précisent et complètent la directive 95/46 [...] »). Se, dunque, il *genus* è costituito dalla « tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei beni personali » (art. 1, Dir. n. 95/46), la *species* è la medesima tutela « dans le secteur des télécommunications, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de télécommunications dans la Communauté ».

È noto, infatti, che il settore delle banche dati e del trattamento dei dati personali, in generale, ha visto un massiccio intervento comunitario<sup>18</sup>, sia con lo strumento della raccomandazione, sia con quello della direttiva. Tale *trend* ha avuto sì attenzione ai complessi risvolti di *intellectual property*, di cui il risultato più maturo è senza dubbio la direttiva 96/9 dell'11 marzo 1996 sulla tutela giuridica delle banche dati<sup>19</sup>; ma ha assecondato una preva-

libertà, in G. ALPA (a cura di), *Computers e responsabilità civile*, Padova, 1985, p. 15 ss.; V. FROSINI, *La protezione della riservatezza nella società informatica*, in *Inf. e dir.*, 1981, VII, p. 6 ss.; Id., *I diritti umani nella società tecnologica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1981, p. 1154 ss., oltretutto le risalenti (ma ancora attuali) osservazioni di S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973, p. 14, e quelle, in generale, contenute in AA.VV., *Privacy e banche dati*, a cura di N. MATTEUCI, Bologna, 1981, *passim*. Cfr., altresì, R. LATTANZI, *La tutela dei dati personali dopo la ratifica della Convenzione Europea sulle banche dati*, in questa *Rivista*, 1990, p. 220 ss.; C. SARZANA, *L'attività delle istituzioni internazionali in materia di tutela della privacy*, in CAMERA DEI DEPUTATI (a cura di), *Banche dei dati e tutela della persona*, Roma, 1981, p. 413 ss.

<sup>17</sup> In G.U.C.E., n. L. 281, 23 novembre 1995. Il *trend* dell'orientamento comunitario, in materia, fin dall'inizio, è ben tratteggiato da G. BUQUICCHIO, *Aspetti internazionali della protezione dei dati: il ruolo del Consiglio d'Europa*, in AA.VV., *Privacy e banche dati*, cit., p. 68 ss.

Il rapporto tra banche dati e telecomunicazioni è, tra gli altri, approfondito da D.H. FLAHERTY, *Protecting privacy in two Way Electronic Services*, New York, 1985, p. 19 ss.; K.G. WILSON, *Technologies of Control. The New Interactive Media for the Home*, Madison, 1988, *passim*, e p. 26 ss.

<sup>18</sup> Tra i vari provvedimenti comunitari è sufficiente menzionare le raccomandazioni nn. r (81), 1, 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, R. (85) 20, 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per *direct marketing*, R. (90), 19, 13 settembre 1990, sulla protezione dei dati a carattere personale utilizzati ai fini di pagamento o di altre operazioni connesse, Dec. Consiglio 92/242/CE, 31 marzo 1992, nel settore della sicurezza dei sistemi di informazione. V., comunque, V. ZENO-ZENCOVICH e A. ZOPPINI, *La disciplina dei servizi telematici nel quadro delle proposte comunitarie di tutela dei dati personali*, in questa *Rivista*, 1992, p. 756 ss.; A. ZOPPINI, *Privativa nelle informazioni e iniziative comunitarie a tutela delle banche dati*, ora in R. PARDOLESI (a cura di), *Saggi di diritto privato europeo: persona, proprietà contratto responsabilità civile private*, Napoli, 1995, p. 510 ss. In questo discorso un ruolo primario è senz'altro da attribuire alla Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, adottata dal Consiglio d'Europa, Strasburgo 28 gennaio 1981; v., al riguardo, R. LATTANZI, *La tutela dei dati personali*, cit., p. 221 ss., con i riferimenti ivi compresi.

<sup>19</sup> In G.U.C.E. n. L. 77, 27 marzo 1996; v. la nota illustrativa di A. ZOPPINI, in questa *Rivista*, 1996, p. 490 ss., con la dottrina ivi citata, specie in ordine alla peculiare figura del diritto *sui generis*, in-

lente visione, se è lecito dire, personalista e di garanzia delle prerogative individuali<sup>20</sup>. Ecco perché la Posizione comune innanzi esaminata non può che essere letta nel quadro della dir. 95/46, soprattutto rispetto ai principi (fondamentali) relativi alla « qualità dei dati » (art. 6 Dir. cit.); ed agli altri attinenti alla legittimazione del trattamento dei dati (art. 7 Dir. cit.); tanto, a prescindere dallo specifico rinvio che la Posizione comune fa al capo III della Dir. 95/46, ovvero a « Ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni »<sup>21</sup>.

#### 4. CLI BANCO DI PROVA DI UN « DIRITTO DELLA MULTIMEDIALITÀ ».

Per quanto chiarito, non è improprio sostenere che l'argomento della CLI può costituire, quindi, un interessante banco di prova del *law of telecommunications* per le seguenti ragioni: investe il « cuore » o, se si preferisce, la « nuova frontiera » della regolamentazione giuridica, quella della sinergia o dell'incrocio tra differenti forme di medialità e tra *telecommunications* e banche dati; manifesta il ruolo preminente dell'influsso comunitario e sovranazionale, in genere; attinge, in particolare, alla problematica del rapporto tra *privacy* e telecomunicazioni, ovvero al dibattito su una delle questioni nodali in tema di telecomunicazioni<sup>22</sup>.

Quanto a quest'ultimo profilo, l'argomento è più ampio, come testimonia il contenuto molteplice della Posizione comune e, ancor

trodotto dalla Dir. n. 96/9, all'art. 7, per la tutela del « costituente di una banca dati ». V., inoltre, A.E.L. BROWN, *The Increasing Influence of Intellectual Property Cases on the Principles of Statutory Interpretation*, in *Eur. Int. Prop. Rev.*, 18 (1996), p. 554 ss.

<sup>20</sup> Illuminante è la lettura di Y. POULLET, *Le fondement de la protection des données nominatives: « propriétés ou libertés »*, in *Nouvelle technologie et propriété*, Montreal, 1991, p. 176 ss.; A. CASESE, A. CHAPMAN e J. WEILER (a cura di), *Human Rights and the European Community: the Substantive Law*, Baden-Baden, 1991, *passim*; P. PERLINGIERI, *Il diritto comunitario nella legalità costituzionale*, Napoli, 1992, p. 12 s.; J. MICHAEL, *Privacy and Human Rights An International and Comparative Study, with Special Reference to Development in Information Technology*, Dartmouth, 1994, p. 13 ss.; M.S. HADGAL, *Computer and Information Technology Law*, Oslo, 1993, p. 44 ss.; M. HOGG, *Privacy and European Data Pro-*

*tection Rights*, in *Scots L.T.*, (14), 1996, p. 127 ss.

<sup>21</sup> L'art. 22 della Dir. n. 95/46 afferma il principio della garanzia del ricorso giurisdizionale in tema di banche dati, a prescindere dalla possibilità di ricorsi amministrativi innanzi l'autorità di controllo: sull'utilità del ricorso all'autorità giudiziaria, « per radicare anche in questa materia principi analoghi a quelli di un *Bill of Rights* o del *Due Process*, secondo una linea che tende ad avvicinare la materia qui considerata a quelle dei diritti civili », si esprime S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, cit., p. 95 ss.

<sup>22</sup> L'art. 5 della Posizione comune non casualmente si occupa di « Confidentialité des communications ». Sul ruolo della « telefonia » e sulle interferenze con la tematica dei dati personali, cfr. Y. POULLET, F. WARRANT e R. QUECK, *Nouveau compléments au service téléphonique et protection des données: à la recherche d'un cadre conceptuel*, in *Droit inf. e télécom.*, 1990, p. 20 ss.

prima della raccomandazione suindicata, che, infatti, si occupano anche dell'uso di *listening or tapping devices* e di altre forme di controllo o intercettazione delle comunicazioni<sup>23</sup>; o come è attestato, di recente, dalla dispute sociali e giuridiche statunitensi sul *Clipper chip* e, più in generale, sulla tecnologia di crittografia, per la codificazione e la decodificazione dei messaggi<sup>24</sup>.

Circa le conseguenze di *data protection*, che *CLI* determina, esse sottolineano, secondo quanto innanzi rilevato, che occorre discorrere di un « diritto della multimedialità », piuttosto che dei diritti delle telecomunicazioni, delle banche-dati e così via.

In ordine, infine, all'incidenza dell'elaborazione comunitaria, si ricava la convinzione definitiva di una materia « senza frontiere »<sup>25</sup>.

## 5. SOLUZIONE TECNICA INGLESE A *PRIVACY OPTIONS*.

Ecco perché la verifica dell'esperienza britannica in argomento assume una speciale importanza<sup>26</sup>.

Già dal 1995 la British Telecom ha introdotto la *CLI*, dapprima in via sperimentale soltanto in alcune zone, successivamente nell'intero paese.

Da subito, si sono registrate prese di posizione di segno opposto. V'è chi ha fatto notare i notevoli vantaggi del meccanismo, come la prevenzione o almeno la riduzione del numero delle « malicious telephone calls » (benché non dai posti telefonici pubblici)<sup>27</sup>; ovvero quale la possibilità per i servizi d'emergenza di individuare prontamente la fonte della chiamata.

<sup>23</sup> Preziosa è la consultazione, per un quadro d'insieme della problematica, di V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela costituzionale dell'utente telefonico e i suoi riflessi sui servizi telematici*, in questa *Rivista*, 1989, p. 190 ss.; Id. riprende l'argomento della riservatezza nelle telecomunicazioni in *Apunti sulla disciplina costituzionale*, cit., p. 393 ss. Utile è, altresì, la rassegna di decisioni sulla tutela delle posizioni soggettive rispetto agli « abusi » della libertà informatica presente in L. SERROTTI, *Libertà d'informazione e libertà informatica: la tutela della riservatezza*, in *Inf. e dir.*, 1996, p. 83 ss., spec. p. 91 ss.

<sup>24</sup> Decisiva è la lettura, in tema, di K. SCHEURER, *The Clipper Chip*, cit., p. 264 ss.; W. SCHWARTAU, *Crypto Policy and Business Policy*, in *PC WK*, 28 giugno 1993, p. 208; R.L. HORTZ, *Computer Code's Security Worries Privacy Watchdogs Technology: They Fear Government Will Abuse Access to Private Access - Official*

*Promise Safeguards*, *L.A. Times*, 4 ottobre 1993, p. A1; J. MINTZ e J. SCHWARTZ, *Chipping Away at Privacy? Encryption Device Widens Debate Over Rights of U.S. to Eavesdrop*, in *Wash. Post*, 30 maggio 1993, p. H1.

<sup>25</sup> J. BERKENS, *Will the Data Protection*, cit., p. 39 ss.

<sup>26</sup> Cfr. V. COLLINS, *Telephone technology*, cit., p. 411 ss., con l'ampia bibliografia ivi inclusa; v., altresì, C. GORDON PULLAR e C. WARD, *A Common Position Reached on the Database Directive*, in *Comp. Telecom. L.R.*, 6 (1995), p. 201 ss.; R. JAY, *Current Legal Issues in UK Data Protection*, *ivi*, 5 (1995), p. 152 ss. Non è superflua neppure la consultazione di C. EASTER, *The Changing Role of the Telecoms Regulator*, *ibidem*, p. 138 ss.

<sup>27</sup> Secondo *The Times* del 23 febbraio 1995 già due mesi dopo l'introduzione della *CLI* è stata riscontrata una riduzione del 20 per cento delle *malicious calls*.



Di contro, si è osservato che in alcune attività di volontariato e di assistenza l'anonimato della chiamata è essenziale<sup>28</sup>. Ma, l'obiezione maggiore si è avuta con riguardo al possibile uso commerciale dei dati « catturati » attraverso la CLI ed all'inevitabile incremento delle « unwanted telesales calls »<sup>29</sup>.

In questa prospettiva l'Oftel (*Data Protection Registrar and the Office of Telecommunications*) ha indicato immediatamente l'esigenza di una serie di correttivi tecnici, tali da variare e rendere volontario l'uso della CLI e la pubblicizzazione dei medesimi<sup>30</sup>.

Ecco perché, anticipando la soluzione che, si è visto, è presente nella visione comunitaria del problema, la British Telecom ha introdotto alcune opzioni, facilmente utilizzabili da parte di chi chiama e di chi riceve. In particolare, digitando il numero 141 prima della telefonata, si può evitare il funzionamento della CLI, e tale effetto diventa permanente, salvo sblocco, *case by case*, tramite il numero 1470.

Per converso, il ricevente, digitando 1471, ascolta un annuncio registrato con i numeri delle ultime telefonate, oppure — ma è un servizio molto costoso — li vede comparire su un apposito *display*; ciò, sempre che non sia stata seguita la procedura del numero 141. In tale ultima ipotesi all'abbonato sarà consentito di rifiutare telefonate, per le quali sia stata eliminata la CLI.

Ad alcuni soggetti, quali le organizzazioni di emergenza o altri, che facciano istanza motivata, caso per caso, è consentito di evitare l'effetto CLI e, quindi, di accertare prontamente la fonte della chiamata<sup>31</sup>.

Si fa, poi, notare che la *Calling Line Identification* è la sola punta di un *iceberg*, nel senso che le implicazioni tra il telefono ed il *computer system* sono ormai notevolissime; la stessa CLI è destinata a farle aumentare, specialmente se sarà possibile (allo

<sup>28</sup> Lo rileva V. COLLINS, *Telephone Technology*, cit., p. 74 s.

<sup>29</sup> N. BURKE, *If you don't answer I may come round...*, in *The Times*, 29 aprile 1994, p. 32.

<sup>30</sup> Il ruolo del Registrar, come autorità garante, è ben rappresentato in S. CHALTON, S. GASKILL e J.A. STERLING (a cura di), *Encyclopedia of Data Protection*, London, 1988, I, par. 1-098 ss.; il medesimo testo è, altresì, utile per una visione d'insieme della problematica, che si ricollega al *Data Protection Act* del 1984 (la legge base inglese nel settore in esame), sul quale v., comunque, J.A.L. STERLING, *The Data Protection Act. A guide to the New Legislation*, 2ª ed., London, 1984; N. SAVAGE e C. EDWARDS, *The Data Protection Act. Imple-*

*ting the Act*, London, 1985, *passim*; J.R.C. CLITHEROE e J. IVINSON, *England*, in D. CAMPBELL e J. FISHER (a cura di), *Data transmission and Privacy*, Boston-London, 1995, p. 108 ss. Utile è comunque, la lettura di R. DELFINO, *Il « Data Protection Act 1984 » sette anni dopo la sua emanazione: stato del dibattito e prospettive future*, in *Foro it.*, 1992, V, II, c. 450 ss.; S. CHALTON, *Il Data Protection Act inglese*, in questa *Rivista*, 1986, p. 102 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili comparati della nuova legislazione inglese sulla protezione dei dati personali elaborati elettronicamente*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, I, p. 474 ss.

<sup>31</sup> Cfr., sul punto, V. COLLINS, *Telephone technology*, cit., p. 75.

stato non è così) l'interconnessione tra le diverse reti telefoniche, come quelle Mercury Communication o di *mobile phone*<sup>32</sup>.

In altre parole, si tratta di uno stadio iniziale del fenomeno e, nondimeno, quantomai vivace nei suoi risvolti tecnici e, quindi, giuridici; gli sviluppi sono soltanto in parte prevedibili: negli Stati Uniti, ad esempio, dove la *CLI* è da più tempo diffusa, il « centro » del problema è l'utilizzazione del meccanismo ad opera delle *finance and mail order companies*, che possono, mediante esso, all'istante, *to check a caller's financial status*<sup>33</sup>.

Negli USA, inoltre, la situazione è assai più grave per l'esistenza e la vendita al pubblico di un vero e proprio *reverse telephone directory*, una sorta di « controelenco » degli abbonati, ora disponibile in *CD-ROM discs*, che fornisce gli indirizzi, partendo dal solo numero telefonico, di cui si dispone<sup>34</sup>.

#### 6. *CLI E DATA PROTECTION ACT: RUOLO DEL REGISTRAR IN MATERIA DI CLI.*

Ma l'aspetto più interessante della vicenda britannica della *CLI* è costituito dall'impatto della nuova tecnologia sull'impianto, normativo e giurisprudenziale, del *Data Protection Act* del 1984.

Non è questa la sede per una disamina approfondita del citato testo di tutela dei dati e, in specie, degli *improvements* che esso ha ricevuto nell'interpretazione del *Registrar* e dei *tribunals*<sup>35</sup>.

Vanno tuttavia, ricordati i due caratteri principali dell'*Act*: a differenza di altre leggi, europee ed extra, di protezione dei dati, esso ha di mira anche, ma, non principalmente, la difesa della *privacy*<sup>36</sup>; inoltre, il *Data Protection* è una legge « in movimento », atteso che la sua architettura è finalizzata ad un'integrazione progressiva con l'apporto della giustizia amministrativa (assicurata dall'autorità di *Registrar*) e delle *courts*<sup>37</sup>.

<sup>32</sup> V. COLLINS, *op. cit.*, p. 76.

<sup>33</sup> L'impatto della tecnologia sulle *telephone conversations* è, tra gli altri, approfondito nell'esperienza statunitense da K. SCHEURER, *Clipper Chip*, cit., p. 272 ss.

<sup>34</sup> L'iniziativa è stata resa possibile dall'orientamento delle corti, secondo il quale « telephone numbers are facts and not prose and therefore not subject to copyright » (*Feist Publications v. Rural Telephone Service*), (1991), 499, US, p. 340 e *National Rifle Association of America v. Handgun Federation of Ohio* (1994), 15 F, 3, p. 559.

<sup>35</sup> Una rassegna ragionata dell'evoluzione casistica del *Data Protection Act* è contenuta in S. CHALTON, S. GASKILL e J.A.L. STERLING, *Encyclopedia of Data*

*Protection*, cit., II, *passim*; opportuna è, inoltre, la consultazione di R. JAY, *Current Legal Issues*, cit., p. 152 ss. Né va dimenticato che il *Registrar* rende annualmente un *Report* alla *Home Affairs Committee of the House of Commons*. I *materials* del *Registrar* sono presenti in S. CHALTON, S. GASKILL e J.A.L. STERLING, *op. cit.*, I, par. 4079 ss.

<sup>36</sup> Lo sottolinea, tra i numerosi altri, N. LINDOP, *Legislating for privacy*, in C. CAMPBELL (a cura di), *Data processing and the law*, London, 1984, p. 156 ss.

<sup>37</sup> Il tema evoca il dibattito che, seppur incidentalmente, sarà ripreso più innanzi, con riguardo alla recente opzione italiana, sul più idoneo modello di *data legislation*; da ultimo, ad esempio, S. RO-

Questo ha fatto sì che l'Act, pur essendo del 1984 — ed è risaputo che nel settore in esame i provvedimenti legislativi rischiano sempre di nascere « vecchi » — abbia ben retto l'impatto dell'incessante evoluzione tecnologica ed abbia offerto proficua sponda anche per la disciplina giuridica della CLI.

Non casualmente il Registrar ha prontamente precisato che la CLI ed i problemi relativi rientrano nella sua giurisdizione. L'Act definisce i *personal data* come quelli « consisting of information which relates to a living individual who can be identified from that information (or from that and other information in the possession of the data user) including any expression of opinion about that individual but not any indication of the intentions of the data user in respect of that individual »<sup>38</sup>.

Il Registrar ha già ritenuto che i numeri « coperti » degli abbonati telefonici costituiscono *personal data* perché sono registrati « in a form in which they can be processed automatically »<sup>39</sup>.

Inoltre, la definizione (generale) dei *data* contenuta nella legge ha assunto specificazione nei casi concreti, soprattutto nei *Community Charge Registration Officers cases*<sup>40</sup>, che hanno convalidato, altresì, l'idea che i *personal data*, che devono riferirsi all'individuo e farlo identificare, sono anche le informazioni « relating to property types », tali da far risalire al soggetto a partire dalla proprietà identificata. Pure sotto tale aspetto il Registrar ha valutato l'applicabilità dell'Act alla CLI: i *telephone numbers* sono le *informations relating to property*, dalle quali si desumono *personal data*; *id est*, essi medesimi sono dati personali.

Chiarite la propria giurisdizione e competenza, il Registrar non ha esitato a entrare nel merito, in relazione al tema degli usi possibili della CLI: uno di questi riguarda la ragionevole aspettativa di *returning call*, nel senso che l'abbonato che voglia conoscere il numero di chi sta telefonando, per richiamarlo, non acquisisce *personal data*, a mente dell'Act<sup>41</sup>.

DOTÀ, *Tecnologie e diritti*, cit., p. 95, suggerisce, come strategia giuridica, « una disciplina legislativa di base, costituita essenzialmente da "clausole generali" e da norme procedurali ».

<sup>38</sup> Sulla nozione (e sulle altre *definitions*) in oggetto v. S. CHALTON, S. GASKILL e J.A.L. STERLING, *Encyclopedia of Data Protection*, cit., I, par. 1-061 ss.; *CCN Systems Limited and CCN Credit Systems Limited v. The Data Protection Registrar*, *ivi*, II, par. 6-030. Quanto all'impatto della Dir. n. 95/46 sulle figure previste dal *Data Protection Act*, cfr. v. JABBOUR e J. ROWE, *The Proposed Data Protection Directive*

*and the Data Protection Act 1984*, in *Comp. Tel. L.R.*, 2 (1995), p. 38 ss. Sull'opinione del Registrar in tema di CLI, v. *Data Protection Registrar's Report Eight* (June 1992), p. 53, *Nine* (June 1993), p. 27 e *Ten* (June 1994), p. 26, tutti pubblicati a cura di HMSO.

<sup>39</sup> Così nei *Reports* riportati *sub nota* 38.

<sup>40</sup> In S. CHALTON, S. GASKILL e J.A.L. STERLING, *Encyclopedia of Data Protection*, cit., II, par. 6-001 ss.

<sup>41</sup> V., al riguardo, V. COLLINS, *Telephone technology*, cit., p. 77.

Più delicato è, invece, l'uso commerciale — si pensi allo scambio o al *renting* di *database* di clienti tra società — dei numeri telefonici *captured by CLI*<sup>42</sup>.

Il discorso si sposta, pertanto, ad un altro dei *principles* dell'Act, quello del *fair obtaining* dei dati.

## 7. CLI E DATA PROTECTION PRINCIPLES.

È noto, infatti, che il primo dei *Data Protection Principles* è il *fair and lawful obtaining and processing*<sup>43</sup>. In altre parole, è imposto al *data user* di ottenere, di conservare e di elaborare i dati in forme corrette e lecite.

Non v'è modo di approfondire il significato di detto principio, la sua parentela, al pari degli altri *Principles*, con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati e con la successiva produzione comunitaria<sup>44</sup>. Né è possibile verificare quale evoluzione abbia fatto segnare la giurisprudenza sul punto<sup>45</sup>. Certo è che la *CLI* e la «cattura» del numero del soggetto che chiama, da parte del chiamato, aprono una questione di *fairly obtaining*.

Il *First Principle*, invero, impone che la fonte dalla quale provengono i dati venga messa a conoscenza dell'uso e dello scopo degli stessi. Non v'è dubbio, pertanto, che tale obbligo, per la *CLI*, possa essere soddisfatto soltanto con la preventiva informazione all'interessato circa il funzionamento della *Calling Line Identification*<sup>46</sup>. Mentre, per tutti i dati ottenuti prima che entrasse in funzione il meccanismo dell'avviso automatico, la dottrina è concorde nel ritenere che per il *First Principles* il *data user* sia tenuto ad avvisare il soggetto, i dati del quale egli abbia ottenuto tramite la *CLI*, onde averne il consenso, sia pur tardivo<sup>47</sup>.

<sup>42</sup> L'argomento si incrocia con quello delle *telesales*, sul quale v. T. PASQUINO, *La vendita attraverso reti telematiche*, in questa Rivista, 1990, p. 698 ss.; utili spunti sono, altresì, presenti in R. LENER, *La nuova disciplina sull'offerta di servizi informatici e telematici di borsa*, *ivi*, 1992, p. 43; V. ZENO-ZENCOVICH, *Mercato mobiliare e sistemi di informazione telematica: spunti critici e dubbi di costituzionalità*, *ivi*, 1991, p. 767 ss. Cfr., altresì, la sentenza C 384/93 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 10 maggio 1995 (in *G.U.C.E.*, C159 del 24 giugno 1995), sui limiti al marketing telefonico transfrontaliero.

<sup>43</sup> V. tra i vari, S. CHALTON e S. GA-

SKILL, *Data Protection Law*, London, 1988, par. 1-078 ss.; fondamentale è, altresì, la lettura di *Innovations (Mail Order) Limited v. Data Protection Registrar*, in *DA*, 9231/49/1, par. 28; *Linguaphone Institute Ltd. v. Data protection Registrar*, in *DA*, 94 31/49/2, par. 6-514.

<sup>44</sup> Da ultimo, cfr. V. JABBOUR e H. ROWE, *The Proposed Data Protection Directive*, cit., p. 39 ss.

<sup>45</sup> V. tra i diversi, R. JAY, *Current legal Issues*, cit., p. 152 ss.

<sup>46</sup> Così, V. COLLINS, *Telephone Technology*, cit., p. 77.

<sup>47</sup> In questo senso, per esempio, V. COLLINS, *op. cit.*, p. 78.

## 8. RILEVANZA DEGLI SCOPI DI ARCHIVIAZIONE, ELABORAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI DATI.

Ma la problematica più consistente concerne gli « scopi », per i quali i dati sono forniti, archiviati, elaborati e, quindi, utilizzati.

L'indirizzo delle corti e del *Registrar*, in una serie di note pronunzie, non è costante benché sembri ormai pacifico che il *data user* debba informare il soggetto dell'uso che intende fare dei dati e, in specie, della sua volontà di consentirne l'utilizzo da parte di terzi<sup>48</sup>. Il riferimento è, principalmente, all'*Innovations case*<sup>49</sup>, che ebbe a risolvere, con riguardo al fenomeno di *list rental*, il problema dell'uso « ulteriore » dei *data*, considerando, lo *unfair* salvo espresso consenso dell'interessato.

Ne discende, quanto alla *CLI*, che i *data users*, i quali, ottenuti i numeri di coloro che chiamano, si propongano di avvalersene per un fine diverso dal *returning call*, sono tenuti a conseguire il consenso preventivo dei soggetti.

Una fattispecie specifica è, poi, la seguente: una società acquisisce *unfairly* i dati e li trasferisce ad un'altra società, che, viceversa, all'oscuro della situazione, si ritiene in regola con il *First Principle*. La relativa domanda sul se il passaggio *fairly* dei dati valga a « sanare », per dir così, il primo acquisto *unfairly* investe la tematica globale dell'applicazione dell'*Act*, ma, potrebbe interessare specialmente il caso dei *data* procurati *by CLI*<sup>50</sup>.

Orbene, pare convincente la tesi, secondo la quale il *sub-data user* (se è consentita l'immagine) debba contattare gli interessati ed ottenerne il *consent* e, quindi, *re-collect the informations*<sup>51</sup>.

In definitiva, la situazione è attualmente la seguente; la *CLI* priva di un servizio di *privacy options* è certamente contraria al *Data Protection Act* 1984, per violazione del *First Principle*.

È determinato un sistema di adeguati contrappesi tra l'interesse di chi chiama e di chi riceve, che già si preannunzia conforme alla soluzione comunitaria.

Il nodo resta quello dell'uso « diverso », specialmente a fini commerciali, dei dati acquisiti mediante la *CLI*: esso va sciolto nell'ambito della più globale problematica della protezione dei dati personali<sup>52</sup>.

<sup>48</sup> V. il *Tenth Report of the Data Protection Registrar*, June 1994, in D.I. BAINBRIDGE, *Introduction to Computer Law*, London, 2<sup>a</sup> ed., 1993, p. 209 ss.

<sup>49</sup> Citato *sub* nota 43; cfr., sul punto, S. CHALTON - S. GASKILL e J.A.L. STERLING, *Encyclopedia of Data Protection*, cit., I, par. 1-079.

<sup>50</sup> Il quesito lo pone V. COLLINS, *Telephone Technology*, cit., p. 78 s.; cfr., al ri-

guardo, R. JAY, *Fair Obtaining Under the Data Protection Act: The Innovations Case in Comp. Law*, October-November 1994, p. 18 ss.

<sup>51</sup> È l'opinione di V. COLLINS, *op. cit.*, p. 81.

<sup>52</sup> Quanto all'impatto, comunque, dell'evoluzione comunitaria sul *Data Protection Act*, v., di recente, E.S. SINGLETON, *Data Protection Developments*, in *Comp.*

# 9. VICENDA ITALIANA E L. N. 675/96. GENESI DELLA LEGGE E DIBATTITO ANTERIORE.

L'esame del modello inglese di soluzione giuridica della *CLI* è parso di estrema rilevanza. Il *Data Protection Act* è, infatti, una delle più risalenti discipline organiche del tema delle banche dati e la sua evoluzione, nei termini segnalati, è specchio fedele del mutamento progressivo dell'approccio ad un « diritto dei data ».

Ma, per quanto innanzi osservato, l'esperienza considerata contiene una delle prime ipotesi di verifica del *data law* alla prova della sfida delle telecomunicazioni.

Non può non sfuggire, allora, l'occasione di un raffronto, seppur generalissimo, per un verso, e quanto mai settoriale (ovvero, avendo di mira la questione della *CLI*), per un altro, con la recentissima legge italiana 31 dicembre 1996, n. 675 sulla « tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali »<sup>53</sup>.

Con tale testo l'Italia ha provveduto dopo molto tempo ad allinearsi alle molteplici indicazioni comunitarie; la legge — è noto — è stata preceduta da un dibattito annoso e complesso, giuridico ed extra<sup>54</sup>, e da varie proposte, di differente segno<sup>55</sup>.

Il divario era, in primo luogo, metodologico e, in secondo luogo, contenutistico.

*Law and Practice*, 10 (1994), p. 13 ss.; essenziale è, però, la consultazione di S. GASKILL, *Data Protection: Recent Developments, New European Community Data Protection Law - Stronger Privacy Rights and Enforcing Management Change*, in *Privacy Laws and Business*, Fifth Annual Conference, July 1992, London, p. 37.

<sup>53</sup> In *Gazz. uff.*, 8 gennaio 1996, al pari della collegata « legge-delega » al Governo in materia, la n. 676/96.

<sup>54</sup> Fornire una bibliografia esaustiva in tema di banche dati rischia, ormai, di diventare impresa difficile e, per molti aspetti, vana; sembra, tuttavia utile segnalare S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, cit., *passim*; Id., *Tecnologie dell'informazione e frontiere del sistema socio-politico*, in *Pol. dir.*, 1972, 1982, p. 26 ss.; AA.VV., *Informatica e diritto*, s.l., 1974, *passim*; AA.VV., *Privacy e banche dei dati*, cit., *passim*; E. GIANNANTONIO, *Introduzione all'informatica giuridica*, Milano, 1984, p. 200 ss.; A. ANZON, *Banca dei dati*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, p. 1 ss.; G. ALPA e M. BESSONE (a cura di), *Banche dati e diritti della persona*, Atti del Convegno di Sciacca, 9-10 novembre 1984, Milano, 1986, *passim*; V. ZENO-ZENCOVICH (a cura

di), *Le banche dati in Italia*, Napoli, 1985, *passim*; G. MIRABELLI, *Le posizioni soggettive nell'elaborazione elettronica dei dati personali*, in questa *Rivista*, 1993, p. 314 ss.; M. PETRONE, *Banche dati e tutela della « privacy »*, ivi, 1988, p. 81 ss.; G. GIACOBBE, *Problemi civilistici dell'era informatica*, ivi, 1986, p. 396 ss.; AA.VV., *Banche dei dati e tutela della persona*, cit., *passim*; A. GAMBARO, *Le banche dati ed i limiti della legge*, in *Quadrimestre*, 1985, p. 525 ss.

<sup>55</sup> L'iter parlamentare è ben descritto in CAMERA DEI DEPUTATI, *Servizio studi, Banche dati e tutela della riservatezza. Dossier Provvedimento*, n. 14, XIII legislatura, luglio 1996, p. 7 ss. Cfr., comunque, E. GIANNANTONIO, *Il nuovo disegno di legge sulle banche di dati personali*, in questa *Rivista*, 1991, p. 67 ss.; G. ALPA, *Note per un progetto di legge sulle banche dati*, in Id. (a cura di), *Computers e responsabilità civile*, cit., p. 143 ss.; G. CIACCI, *Problemi e iniziative in tema di tutela dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sanitari*, in *Pol. dir.*, 1991, p. 689 ss.; M.G. LOSANO, *Un progetto di legge sulla protezione dei dati personali*, in questa *Rivista*, 1987, p. 466 ss.

<sup>56</sup> Per un quadro d'insieme del dibattito

Quanto al primo aspetto, il contrasto ha riguardato la scelta della più idonea forma di tutela delle prerogative individuali rispetto all'elaborazione informatica<sup>56</sup>.

Infatti, nel persistente vuoto normativo, non è mancato chi ha ipotizzato l'utilità ed anzi l'opportunità di «piegare» gli strumenti già disponibili *de jure condito* alle esigenze della predetta tutela<sup>57</sup>.

In questa linea si iscrive la riflessione sul *right of privacy*, condotta (non esclusivamente, ma prevalentemente) in relazione al trattamento dei *personal data*<sup>58</sup>, ovvero l'individuazione, da taluno sostenuta, di un vero e proprio «diritto all'identità informatica», *species* del *genus* diritto all'identità personale<sup>59</sup>.

Nel medesimo ambito gli sforzi si sono mossi e nella direzione della prevenzione delle situazioni patologiche (ad esempio, mediante l'estensione applicativa più ampia possibile delle scarse disposizioni vigenti: legge 20 maggio 1970, n. 300 — c.d. Statuto dei lavoratori — e legge 21 aprile 1981, n. 121 sull'ordinamento della Pubblica sicurezza)<sup>60</sup>, e in quella patologica della fattispecie nota come «danno da computer»<sup>61</sup>. Viceversa, altri hanno affermato l'inevitabilità dell'intervento legislativo *ad hoc*, reso ancor più indispensabile dalla paradossale situazione, per la quale il nostro Paese aveva ratificato con la legge 21 febbraio 1989, n. 98 la Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa<sup>62</sup>, in carenza, tutta-

tito in argomento, cfr. G. CIACCI, *op. cit.*, p. 684 ss.

<sup>57</sup> E lo sforzo interpretativo operato, ad esempio da G. GIACOBBE, *Problemi civilistici*, cit., p. 38 ss.

<sup>58</sup> Sulla *privacy*, nei suoi risvolti generali, si avrà modo di ritornare più innanzi; quanto alle specifiche implicazioni della riservatezza con il diritto dei computer, cfr., soprattutto, v. FROSINI, *La protezione della riservatezza*, cit., p. 6 ss.; V. LIBRANDO, *La tutela della riservatezza nello sviluppo tecnologico*, in questa *Rivista*, 1987, p. 488 ss.; L. SERROTTI, *Libertà d'informazione*, cit., p. 84 ss.; N. MATTEUCCI (a cura di), *Privacy e banche dati*, cit., p. 161.

<sup>59</sup> Così V. FROSINI, *La protezione della riservatezza*, cit., p. 5.

<sup>60</sup> Quanto alla l. n. 300/70, v. P. ICHINO, *La tutela della riservatezza del prestatore di lavoro nello statuto dei lavoratori* (artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8), in *Riv. giur. lav.*, 1978, I, p. 820 ss.; M. FEZZI, *Calcolatori elettronici e controllo a distanza dell'attività lavorativa*, in *Lavoro* 80, 1983, p. 569 ss.; A. FONTANA, *In tema di «controllo a distanza»*, in *Dir. lav.*, 1985, II, p. 186 ss.; G. ROSSELLI, *Art. 4 dello statuto dei lavoratori e sistemi informatici. Nuove problematiche in tema di controllo dell'organizzazione del lavoro*, ivi, 1987, I, p. 453 ss.; A. CATAUDELA, *Dignità e riservatezza del lavoratore*

(*tutela della*), in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, XI, p. 1 ss.; G. PERA, *Libertà e dignità dei lavoratori*, in *Riv. giur. lav.*, 1980, I, p. 162. Sulla banca dati del Ministero dell'Interno, cfr. A.A. DALIA, *Il controllo giurisdizionale sulla banca dati del Ministero dell'Interno*, in questa *Rivista*, 1986, p. 585 ss.; L. CHIEFFI, *Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'Interno e tutela della riservatezza*, in *Dir. giur.*, 1986, p. 948 ss.; N. FUSARO, *La banca dati del Ministero degli interni e i dati illegittimamente inseriti: una sentenza discutibile*, in questa *Rivista*, 1992, p. 149 ss.; A. FERRARO, *C.E.D. del Ministero dell'Interno e tutela del cittadino*, in *Cass. pen.*, 1991, V, p. 284 ss.

<sup>61</sup> F.D. BUSNELLI, *Introduzione*, in G. ALPA (a cura di), *Computer e responsabilità civile*, cit., p. 1 ss.; G. VISINTINI, *Il danno da uso di computer. Profili generali*, ivi, p. 60 ss.; G. PONZANELLI, *I soggetti responsabili per l'uso di elaboratori elettronici*, ivi, p. 69 ss.; S. ALAGNA, *Banche dati e notizie commerciali: spunti di riflessione sulla compatibilità della tutela della persona e dell'immagine dell'impresa col diritto alle informazioni economiche*, in questa *Rivista*, 1988, p. 702 ss.

<sup>62</sup> V. R. LATTANZI, *La tutela dei dati personali*, cit., p. 221 ss.

<sup>63</sup> La rassegna delle legislazioni nazio-

via, della relativa legge formale (e, dunque, con un atto *inutiliter datum*).

# 10. INFLUENZA COMUNITARIA E LINEE GUIDA CONSOLIDATE.

Ma non meno vivace è risultato il confronto sul contenuto dell'emanando provvedimento in materia.

Non si intende in questa sede ripercorrere il tortuoso *iter*, che ha preceduto la legge n. 675/96.

Il dilemma sostanziale ha investito la scelta tra le impostazioni emergenti dagli indirizzi comunitari e dalle normative adottate negli Stati europei dalla fine degli anni '70<sup>63</sup> e si è concentrato nella definizione della libertà informatica in termini di regola o di eccezione.

Le singole legislazioni nazionali risentono, infatti, non poco dell'epoca della loro entrata in vigore e della congerie culturale che le ha viste nascere; il processo evolutivo è, invero, sintetizzabile nella formula « dalla paura del computer alla difesa della persona rispetto all'uso indebito »<sup>64</sup>.

Ma, decisivo è risultato il più volte menzionato apporto dei documenti comunitari, da ultimo realizzatosi con la Direttiva n. 95/46, che si muove all'insegna dell'equilibrio tra il « valori » della libera circolazione dei dati personali, strumento non soltanto di libertà economica (ma anche di democrazia)<sup>65</sup>, ed i diritti fondamentali della persona<sup>66</sup>.

Se è vero, infatti che, come è stato scritto, il « pacchetto comunitario » sulla protezione dei dati e sulle telecomunicazioni risponde soprattutto ad « esigenze di mercato » — in ciò divergendo dall'impostazione dei singoli interventi nazionali<sup>67</sup> —, è, altresì, fondato sostenere che una simile prospettiva, del resto, coerente con la visione di fondo del processo di integrazione europea,

nali è compiuta da G. ALPA, *Note per un progetto di legge*, cit., p. 145 ss. e M.G. LOSANO, *Un progetto di legge*, cit., p. 465 ss. Preziosa è, altresì, la consultazione di U.U. WUEMERLING, *Harmonisation of European Privacy Law*, cit., p. 411 ss.; D.H. FLAHERTY, *Privacy and Data Protection*, cit., p. 10 ss.; J. MICHAEL, *Privacy and Human rights*, cit., p. 13 ss.

<sup>64</sup> Efficace è la rappresentazione di una simile parabola presente in G. CIACCI, *Problemi e iniziative in tema di tutela dei dati personali*, cit., p. 676 s.

<sup>65</sup> Nel preambolo della Direttiva è specificato che i sistemi di trattamento dei dati « debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui »; il tema è affrontato ripetutamente, non senza

un'evoluzione del suo pensiero, da S. RODOTÀ, da ultimo, in *Tecnologie e diritti*, cit., p. 24 ss.; cfr. inoltre, R. PAGANO, *Telematica e democrazia diretta*, ora in AA.VV., *Informatica e diritto*, Milano, 1986, p. 1 ss.

<sup>66</sup> È scritto espressamente nell'art. 1 della Direttiva che gli Stati membri garantiscono, con riguardo al trattamento dei dati personali, « la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche ».

<sup>67</sup> È l'opinione di V. ZENO-ZENCOVICH e A. ZOPPINI, *La disciplina dei servizi telematici*, cit., p. 759, che, tuttavia, a loro volta sottolineano la peculiarità di prospettiva del *Data Protection Act* e la sua maggiore sintonia con l'indirizzo di fondo comunitario.



non ha ostacolato l'emersione di istanze *lato sensu* personaliste; anzi, ha consentito e, ancor di più consentirà, la rivisitazione delle nozioni consolidate dei diritti della personalità e della *privacy*, siccome invalse, in specie, nell'esperienza continentale, in una chiave (ottocentesca) esclusivamente proprietaria e di salvaguardia dell'*hortus conclusus* di ciascun individuo<sup>68</sup>.

Allo stato, comunque, le opzioni prevalenti che emergono dalla lettura combinata dei documenti comunitari sembrano le seguenti:

a) l'idea di base del già segnalato *balance of rights and freedoms*;

b) l'assenza di una distinzione generale tra attività pubblica e privata di raccolta e trattamento dei dati<sup>69</sup>;

c) la scelta di fornire « definizioni » predeterminate delle nozioni di rilevanza del settore (dati personali, trattamento degli stessi, archivio, responsabile del trattamento, incaricato del trattamento, terzi, destinatario, consenso della persona interessata: art. 2 Dir. 95/46)<sup>70</sup>;

d) l'esclusione, del campo di applicazione della disciplina della tutela dei dati personali, dei *manual data*, le *private and personal activities*, del perseguimento di scopi giornalistici e dell'espressione artistica o letteraria<sup>71</sup>;

e) l'indicazione di « principi relativi alla qualità dei dati » ed alle modalità di raccolta e trattamento: *fair and lawfull purpose*, — ovvero adeguatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati o trattati i dati —, *correctness and erasure*<sup>72</sup>;

f) in particolare, quanto al requisito del *lawful processing*, la determinazione dei presupposti che lo garantiscono: consenso, contratto o *entering in a contract*, *legal obligation*, interesse vitale del soggetto, *public interest or in the exercise of official authority*, *legitimate interest*<sup>73</sup>;

g) l'individuazione di categorie peculiari di dati, definiti *sensitive* e le relative deroghe: l'art. 8 Dir. n. 95/46 menziona i dati personali e che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni po-

<sup>68</sup> Salvo quanto si riprenderà appresso, in argomento, v. R. LATTANZI, *La tutela dei dati personali*, cit., p. 29 ss. Sin da ora, sul rifiuto di una visione « proprietaria » dei diritti della personalità, cfr. P. PERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 120 ss. e, in specie, *Id.*, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, *passim*.

<sup>69</sup> In questo senso la Dir. n. 95/46 differisce, nella sua formulazione finale, dalla proposta, che era stata redatta: cfr., sul punto, U.U. WUERMERLING, *Harmonization of European Privacy Law*, cit., p. 428 s.

<sup>70</sup> V., sul significato di siffatta scelta, P. BLUME, *An EEC Policy for Data Protection*, in *Comp. L.J.*, 405 (1992), p. 399; V. ZENO-ZENCOVICH e A. ZOPPINI, *La disciplina dei servizi telematici*, cit., p. 756 ss.

<sup>71</sup> Sulla ratio di tali *exemptions* e sull'iter per giungere alla loro definizione, cfr. U.U. WUERMERLING, *Harmonisation of European Privacy Law*, cit., p. 430 s.

<sup>72</sup> Cfr. J. BERKENS, *Will the Data Protection Directive*, cit., p. 41 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH e A. ZOPPINI, *La disciplina dei servizi telematici*, cit., p. 762 s.

<sup>73</sup> Per il raffronto, sul punto, tra la Dir. n. 95/46 e le singole legislazioni nazio-

litiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale», nonché quelli «relativi alla salute e alla vita sessuale»<sup>74</sup>;

h) la predisposizione di un'organica disciplina dei diritti del soggetto, soprattutto di quello dell'informazione, sia in fase di *collection* (art. 10 Dir. n. 95/46), sia in termini di *right of access*<sup>75</sup>, sia, infine, in chiave di *right to object* (nella forma del diritto di controllo «which data are stored about him») <sup>76</sup>;

i) l'imposizione di misure tecniche ed organizzative a garanzia della riservatezza e sicurezza dei trattamenti<sup>77</sup>;

l) la previsione di un articolato sistema di responsabilità e di *remedies*, affidato all'applicazione giudiziaria di un'autorità di controllo, non senza un ruolo dell'autoregolamentazione settoriale (il richiamo è ai *Codes of conduct*)<sup>78</sup>;

m) la presa d'atto della necessità di una tutela internazionale: per l'art. 26 Dir. n. 95/46 il «trasferimento verso un paese terzo di dati personali [...] può avere luogo soltanto se il paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato»<sup>79</sup>.

## 11. ANALOGIE E PECULIARITÀ DELLA L. N. 675/96.

La verifica, per quanto di massima, — in coerenza con il tema di fondo del lavoro — dell'apporto comunitario consente il raffronto con la soluzione posta in essere dal nostro legislatore. Al quesito sulla riferibilità della legge n. 675/1996 alla Dir. n. 95/46 si può senz'altro fornire risposta affermativa.

D'altro canto, la lunghissima fase preparatoria, non soltanto in sede legislativa, ma anche dottrinale, aveva assecondato l'evoluzione delle posizioni europee<sup>80</sup>.

nali (specie il *Data Protection Act* ed il *Bundesdatenschutzgesetz* tedesco), v. U.U. WUEMERLING, *Harmonisation of European Privacy Law*, cit., p. 435 ss.

<sup>74</sup> Sul problema dei *sensitive data*, è interessante la soluzione tedesca, in relazione alla quale, non senza talune notazioni critiche, v. S. SIMTIS (a cura di), *Kommentar Zum Bundesdatenschutzgesetz*, München, 1992, p. 120 ss.

<sup>75</sup> Sul diritto d'accesso, come strumento e «valore» della tutela della privacy nell'era informatica, cfr., tra i vari, G. MIRABELLI, *Le posizioni soggettive*, cit., p. 313.

<sup>76</sup> V., sul punto, U.U. WUEMERLING, *Harmonisation of European Privacy Law*, cit., p. 448 ss.

<sup>77</sup> Il riferimento è, soprattutto, agli artt. 16 e 17 Dir. n. 95/46, rispettivamente dedicati alla riservatezza e alla sicurezza dei trattamenti.

<sup>78</sup> La scelta del più idoneo modello di *liability* è, ovviamente, rimessa agli Stati membri, benché, l'art. 23 Dir. n. 95/46, compia una decisa scelta di campo per la responsabilità semioggettiva del responsabile del trattamento, «esonero in tutto o in parte [...] se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile». Cfr., in materia, G. ALPA (a cura di), *Computer e responsabilità civile*, cit., *passim* ed ivi G. PONZANELLI, *I soggetti responsabili per l'uso di elaboratori elettronici*, p. 70 ss.; v., altresì, J.P. TRIAILLE, *L'applicazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore nel campo del software*, in questa *Rivista*, 1990, p. 726 ss.

<sup>79</sup> V., in argomento e, più in generale, sul *data transfer*, C. TAPPER, *New European Directions in Data Protection*, in *I. Info.Sci.*, 9 (1992), p. 3 ss.

<sup>80</sup> Cfr., tra gli altri, G. MIRABELLI, *In tema di tutela dei dati personali (note a*

La legge, anzi, sembra ricalcare l'«architettura» della direttiva citata ed il suo impianto generale<sup>81</sup>.

Nondimeno, la normativa italiana pare accentuare, per taluni versi, conducendola a soluzione estrema la visione garantista pur presente nell'impostazione comunitaria.

Non v'è spazio e modo di un riscontro analitico e testuale di una simile affermazione — impegno più propriamente da assolvere in occasione di uno studio specifico sulla legge in questione — ma è sufficiente sottolineare, ad esempio, la centralità del ruolo del consenso. La Dir. n. 95/46 all'art. 2, lett. h), definisce il consenso dell'interessato come «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento».

Il consenso medesimo è, poi, posto (*primus inter pares*) tra le condizioni di legittimità del trattamento dei dati, purché espresso «in maniera inequivocabile» (art. 7, lett. a)<sup>82</sup>.

La legge n. 675/1996, invece, stabilisce che il consenso è «validamente prestato solo se è espresso liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto [...]».

Articolato — sino al limite della «macchinosità» — appare, inoltre, l'insieme degli obblighi per il titolare, specie in tema di notificazione (art. 7).

Una significativa convergenza, invece, si riscontra tra la previsione comunitaria e quella interna quanto ai «principi sulla qualità» dei dati (modalità di raccolta e così via), ai «dati sensibili», alla sicurezza dei dati.

Un discorso a parte imporrebbe, poi, la disciplina del Garante per la protezione dei dati (artt. 30-33, legge n. 675/1996), alla quale non è estraneo il dibattito più vasto sulle prerogative e sull'adeguatezza delle cc.dd. *authorities*<sup>83</sup>.

**marigne della proposta modificata di Direttiva CEE), in questa Rivista, 1993, p. 609 ss.**

<sup>81</sup> Il capo I della l. n. 675/96 si incarica di fissare finalità e definizioni; il II di descrivere gli obblighi del titolare del trattamento; il capo III entra nel merito delle modalità di effettuazione del trattamento. Il capo IV riprende la nozione comunitaria dei dati «sensibili», mentre, appresso, nella legge è stabilito un sistema di responsabilità e rimedi, istituito il «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», laddove il capo VIII si occupa di un «diritto penale dei personal data»; lo schema, dunque, *mutatis mutandis*, ripercorre quello della Dir. n. 95/46.

<sup>82</sup> Come sottolinea U.U. WUEMERLING,

*Harmonisation of European Privacy Law*, cit., p. 440, nella prima proposta di direttiva il consenso era «the most important alternative of the alternative legal grounds»; nel testo definitivo della direttiva il consenso «is one possible circumstance equivalent to the others»; su questo punto, v. altresì, V. ZENO-ZENCOVICH e A. ZOPPINI, *La disciplina dei servizi telematici*, cit., p. 762.

<sup>83</sup> Sul tema delle *authorities* v. N. LONGOBARDI, «Amministrazioni indipendenti» e *posizione istituzionale dell'Amministrazione pubblica*, in *Dir. banca finanz.*, 1993, I, 33 ss. e in prospettiva comparatistica P. VOCI, *Le prospettive delle Amministrazioni pubbliche indipendenti*, in *Arch. giur.*, 1991, p. 335 ss.

In alcuni casi, l'originalità della soluzione italiana va segnalata con favore: così è, a titolo di ulteriore esemplificazione, per l'estensione del campo applicativo della tutela anche ai « diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione », assente nella prospettiva della Dir. n. 95/46, che circoscrive l'oggetto della « garanzia » ai diritti e libertà fondamentali delle persone fisiche<sup>84</sup>.

Né può passare inosservato che l'art. 1 legge n. 675/1996, per tale tutela, faccia particolare riferimento non soltanto alla « riservatezza » (come è nell'art. 1 Dir. cit.), ma anche all'identità personale: forte è, evidentemente, l'eco della riflessione dottrinale su siffatto diritto della personalità, e nel suo insieme, e quale « diritto all'identità informatica »<sup>85</sup>.

Analoga influenza sembra da scorgere nell'art. 18 della legge, che inquadra la fattispecie dei danni « cagionati per effetto del trattamento di dati personali » in termini di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, ex art. 2050 cod. civ.<sup>86</sup>: la scelta è da condividere, purché si ricollegli all'interpretazione (che pare preferibile) della categoria delle responsabilità « speciali », non come mera *species* della *lex generalis* dell'art. 2043 cod. civ., ma, quale espressione di un profilo autonomo, connesso ad un rischio socialmente più significativo<sup>87</sup>.

Nel medesimo senso, d'altronde, sembra deporre l'art. 23, paragrafo 2, della Dir. n. 95/46, per il quale il responsabile del trattamento « può essere esonerato in tutto o in parte [...] se prova

<sup>84</sup> La *ratio* della scelta della Direttiva, per V. ZENO-ZENCOVICH e A. ZOPPINI, *La disciplina dei servizi telematici*, cit., p. 760, è la « necessità di garantire il massimo di trasparenza nella circolazione dei dati economici », anche se « non può non constatarsi una esigenza di tutela omogenea quando si avverta il carattere strumentale dello schermo della persona giuridica rispetto ad attività di cui interpreti sono sempre persone fisiche (si pensi ad uno studio associato di professionisti, oppure ad una società di persone) »; ma, v., comunque, G. MIRABELLI, *In tema di tutela dei dati personali*, cit., p. 609 ss.

<sup>85</sup> Tra le varie possibili citazioni sui profili generali del diritto all'identità personale, v. A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale*, Milano, 1949, *passim*; G. GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, p. 811 ss.; G. ALPA, M. BESSONE e L. BONESCHI (a cura di), *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981, *passim*; L. BIGLIAZZI-GERI, *Impressioni sull'identità personale*, in questa *Rivista*,

1985, p. 568 ss. (nello stesso fascicolo, cfr. V. NATOLI, *Sul diritto all'identità personale*, p. 562 ss.; A. CATAUDELLA, *Dignità, decoro e identità personale*, p. 574 ss.; M. DOGLIOTTI, *Identità personale, onore, reputazione e diritto al nome*, p. 579 ss.; F. MASTROPAOLO, *Identità personale e manifestazione del pensiero. Strumenti di tutela*, p. 583 ss.); F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984, p. 19 ss.; A. GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 84 ss. Spunti rilevanti in tema di diritto all'identità personale sono presenti in P. STANZIONE, *Transessualità*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, p. 874 ss. Sull'« identità informatica », valga una volta di più il richiamo di V. FROSINI, *La protezione della riservatezza*, cit., p. 5 ss.

<sup>86</sup> Cfr., in argomento, F.D. BUSNELLI, *Introduzione*, cit., p. 6 ss.

<sup>87</sup> Sia consentito, per una simile prospettiva, il rinvio a S. SICA, *Circolazione di autoveicoli e responsabilità: l'esperienza francese e italiana*, Camerino-Napoli, 1990, *passim* e p. 147 ss.

che l'evento dannoso non gli è imputabile»<sup>88</sup>. In altre parole, è auspicabile che l'esonero del responsabile venga a coincidere con la sola prova del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo prevalente sul piano causale, non potendo considerarsi appagante la mera dimostrazione di aver tenuto un comportamento diligente<sup>89</sup>.

## 12. DISCIPLINA DELLE BANCHE DATI E *CLI*: POSSIBILE AMBITO APPLICATIVO COMUNE.

Ma, la domanda alla quale preme fornire più immediata risposta concerne l'utilizzabilità della disciplina delle banche dati per la soluzione dei problemi che, si è visto, la *CLI* pone ed ancor di più presenterà.

Sotto questo profilo, viene in evidenza, innanzitutto, il possibile inquadramento della *Calling Line Identification* e delle sue modalità applicative entro la sfera delle finalità e definizioni che l'art. 1 legge n. 675/1996, sulla scorta della Dir. n. 95/46, fornisce.

Gli eventuali dubbi circa la comunanza degli obiettivi di tutela che il legislatore e, dunque, il giurista perseguono tanto nel campo del *data law*, quanto in quello del *telecommunications law*, vanno prontamente fugati: questioni serie di difesa della *privacy* e, per via mediata, dell'identità personale sorgono in entrambi i settori; tant'è che, secondo quanto in precedenza sottolineato, la Posizione comune n. 57/96 del Consiglio d'Europa configura l'emandanda direttiva quale specificazione della *general rule* della Dir. n. 95/46<sup>90</sup>. Si può, dunque sostenere che, in attesa della direttiva (preceduta dalla posizione comune citata) — che, pertanto, imporrà l'ulteriore soluzione legislativa nazionale — è plausibile far ricorso alla disciplina sui dati personali in quanto applicabile alle equivalenti situazioni del diritto delle telecomunicazioni<sup>91</sup>.

Ma decisiva, nel senso indicato, pare la circostanza che la legge 31 dicembre 1976, n. 676, che conferisce la delega al Governo

<sup>88</sup> Il raffronto possibile è con l'orientamento comunitario contenuto nella disciplina sulla responsabilità del produttore (Dir. 25 luglio 1985), di cui è traccia consistente nel nostro D.P.R. n. 224/88: v., in argomento, tra i numerosi, G. ALPA, U. CARNEVALI e G. GHIDINI (a cura di), *La responsabilità del produttore*, Milano, 1990, *passim*.

<sup>89</sup> Quanto alla definizione interpretativa della nozione di caso fortuito e di « fatto terzo », per comodità di sintesi, v. S. SECA, *Circolazione di autoveicoli*, cit., p. 168 ss., con la bibliografia e la giurisprudenza ivi riportate.

<sup>90</sup> Cfr., sul punto, J. HUET, *Du droit de l'informatique au droit des télécommunications. Problématiques générales*, in *Dir. inform.*, 1988, 1, p. 18 ss.

<sup>91</sup> Anche se, opportunamente, V. ZENO-ZENCOVICH, *Sistema giuridico e « diritto delle telecomunicazioni »*, cit., p. 559 s., rileva che l'argomento delle telecomunicazioni impone una serie di sottospecificazioni, fondato sul rapporto tra « contenente e contenuto »: si pensi alle « differenze fra una telefonata personale e la trasmissione di dati contabili ».

in materia di tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati, all'art. 2, lett. n), fa carico ad un'emananda normativa di « stabilire le modalità di protezione dei dati personali nei servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica [...] anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale ».

Sicché, se il *Registrar*, nell'esperienza inglese, ha avuto il problema di acquisire, per dir così, la fattispecie della *CLI* alla propria competenza, onde farne discendere l'applicazione del *Data Protection Act*, nella vicenda italiana ciò non dovrebbe verificarsi.

Pare, infatti, plausibile affermare che l'operazione, tramite la *CLI*, di raccolta dei numeri telefonici, dai quali provengono le chiamate, soprattutto ove da essi si risalga alle generalità del chiamante, sia qualificabile « trattamento », a mente dell'art. 1, comma 2, lett. b), l. cit., secondo cui tale è « qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la modificazione [...] di dati ».

Né sembra da porre in discussione che i dati, ottenuti attraverso la *CLI* ed una volta elaborati, possano confluire o essi stessi costituire una « banca dati » (che la medesima disposizione definisce « come qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati [...] »).

Proprio il richiamo alla nozione di dato personale compiuto dalla norma, ne impone l'approfondimento: per l'art. 7, comma 2, lett. c), è dato personale « qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale ».

*Prima facie*, è fondato sostenere che il numero telefonico possa essere definito « dato personale ». Sotto questo profilo, anzi, la situazione italiana, sul punto, pare senz'altro più agevole di quella inglese; si è avuto modo di sottolineare, invero, che il *Registrar* ha dovuto fare i conti con una figura legislativa di *personal data* certamente più circoscritta<sup>92</sup>, se non altro in quanto limitata al *living individual*.

Di contro, la peculiarità della soluzione italiana è per l'estensione della tutela delle persone giuridiche, mentre, l'area dei « dati personali » è così ampia da rendere superflua l'interpreta-

---

<sup>92</sup> V., al riguardo, V. JABBOUR e H. HOWE, *The Proposed Data Protection Directive*, cit., p. 39 ss.

zione evolutiva, che in Inghilterra hanno fatto segnare i *cases* di settore, fino ad includervi i dati *relating to property types*<sup>93</sup>.

Si può, in parte, condividere la posizione del *Registrar*, che, nell'impostazione sin qui espressa<sup>94</sup>, attribuisce la qualifica di *personal data* ai numeri « coperti » degli abbonati: per un verso, infatti, essa sembra logica e coerente con l'obiettivo di difesa della *privacy*, evidentemente minore o, quantomeno, attenuato, se l'abbonato chiamante non annette al proprio numero telefonico rilievo in questo senso, sì da averne consentito la pubblicazione; per un altro, tuttavia, l'esigenza di intervento a tutela della riservatezza non rimanda tanto alle caratteristiche intrinseche del dato, quanto, piuttosto, alle modalità di raccolta ed all'utilizzo che di esso si fa o si intende fare.

Probabilmente è più plausibile sostenere l'esclusione del consenso dell'interessato, visto che per l'art. 12, comma 1, lett. c), il consenso stesso non è dovuto se il trattamento « riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque ». Ma, detto profilo rinvia all'esegesi (tutta da svolgersi) della disposizione menzionata: la circostanza che i numeri telefonici siano attinti da un elenco pubblico può, al più, eliminare la necessità di acquisire il consenso, però, non rende automaticamente legittimo l'eventuale « trattamento » che di tali dati venisse svolto (ad esempio, con lo scopo di aggregazioni ulteriori e per categorie specifiche) da parte del responsabile.

### 13. DEFINIZIONE DI *PERSONAL DATA* E NUMERI TELEFONICI: ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA L. N. 675/96.

Il discorso investe, quindi, il raffronto tra la tecnica della *CLI*, se finalizzata all'acquisizione di *personal data*, ed i « principi qualitativi » circa la raccolta dei dati.

L'esperienza inglese, quanto al *fairly and lawful obtaining*, ha concentrato la propria attenzione sul profilo della comunicazione all'interessato, diretta ad ottenerne il consenso<sup>95</sup>.

La situazione italiana sarebbe svantaggiata, da un lato, se con la *CLI* non venisse previsto un meccanismo tecnico simile a quello introdotto dalla British Telecom, che — si è visto — di fatto garantisce l'obbligo di informazione ed è già coerente con la visione comunitaria del problema; da un altro, però, è favorita dalla presenza dell'organica disciplina della legge n. 675/1996.

<sup>93</sup> Cfr. S. CHALTON, S. GASKILL e J.A.L. STERLING, *Encyclopedia of Data Protection*, cit., I, par. 1-062 e gli altri riferimenti operati *sub* nota 38.

<sup>94</sup> V. *sub* nota 39.

<sup>95</sup> Cfr. quanto rilevato al par. 7.

Si può, invero, sostenere che il soggetto che raccolga *personal data* tramite i numeri telefonici forniti dalla *CLI*, ne effettui il trattamento, assunta la qualifica di « titolare », soggiaccia a tutte le conseguenti disposizioni, *in primis*, al menzionato art. 7, in ordine all'obbligo di notificazione al Garante. Deve, inoltre, munirsi del consenso dell'interessato, nella forma stabilita dall'art. 11 l. cit.

Ovviamente è, altresì, tenuto all'osservanza dell'art. 9 l. cit., sicché i dati personali vanno « trattati in modo lecito e secondo correttezza [...] raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi »; essi, poi, devono essere « esatti e, se necessario, aggiornati [...], pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati », oltretché « conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi [...] ».

Non è possibile, nell'economia generale del presente lavoro, addentrarsi nell'analisi dei « principi », che regolano la materia, sulla scorta dell'impostazione contenuta nella *Dir. n. 95/46*<sup>96</sup>.

Con attenzione specifica alla *Calling line identification*, è credibile affermare che non sia « lecito », né « corretto » registrare i numeri « coperti » delle chiamate in arrivo, a maggior ragione senza rendere noto agli interessati che essi confluiranno in un archivio e senza, dunque, fornire le informazioni, che l'art. 10 l. cit., fa obbligo di rendere al momento della raccolta<sup>97</sup>.

Del pari, per i numeri non « coperti », l'illiceità e la mancanza di correttezza possono derivare non dalla registrazione in sé del numero, ma dalla successiva « elaborazione », che sulla base di questa viene compiuta.

In sostanza, è possibile rinvenire una duplicità di valutazione: i numeri « coperti » sono di per sé *personal data*, di là dall'ulteriore utilizzo che di essi viene fatto; per i numeri non coperti, invece, assume rilevanza proprio tale utilizzo, che reca con sé, nei termini segnalati, l'applicazione della disciplina in esame.

È chiaro che se dai numeri, coperti o non, si ricavano « dati sensibili », va invocato, altresì, l'art. 22 l. cit., che quanto al loro trattamento, impone il consenso scritto dell'interessato e l'autorizzazione del Garante<sup>98</sup>.

<sup>96</sup> V. le osservazioni di massima sviluppate al par. 11 sul legame tra i principi comunitari in tema di banche dati e la soluzione italiana.

<sup>97</sup> Sul rilievo « ulteriore » del numero telefonico, ove se ne chieda il non inserimento nell'elenco, v. L. GAUDINO, *Contratto di abbonamento telefonico e diritti della personalità*, in *Nuova giur. civ. comm.*,

1991, I, p. 517 ss., che commenta Pret. Taranto, 7 novembre 1990, pubblicata *ibidem*. Cfr., inoltre, anche se con riguardo al caso inverso del diritto a vedere inserito il proprio numero nell'elenco, Trib. Roma (decreto), 1° giugno 1994, in questa *Rivista*, 1995, p. 682 ss.

<sup>98</sup> È fondato sostenere che per i dati raccolti prima di una regolamentazione del-



Ma, *quid iuris*, nell'ipotesi in cui il soggetto chiamato, per interrompere, ad esempio, il protrarsi di telefonate *unwanted*, chieda al gestore della rete di installare un meccanismo idoneo ad identificare il numero chiamante? Nel vuoto normativo ed in assenza dell'espedito tecnico introdotto dalla British Telecom una siffatta richiesta potrebbe venire accolta quand'anche il numero così ottenuto venisse di poi « trattato »: l'operazione potrebbe essere inquadrata nella fattispecie dell'art. 3 l. cit., che esclude dall'applicazione della legge il trattamento dei dati « per fini esclusivamente personali », e « sempre che i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione ». Nel caso in argomento, l'unica finalità sarebbe quella di identificazione dell'autore delle chiamate moleste.

Analogamente, l'altra situazione presa in considerazione nell'esperienza inglese potrebbe trovare regolamentazione sotto il vigore della legge n. 675/1996. Ci si riferisce alla raccolta dei dati dei chiamanti da parte di imprese per finalità commerciali (a titolo esemplificativo, *telesales*, *telemarketing*, etc.). È consentito affermare che in una simile ipotesi non sia richiesto il consenso dell'interessato, atteso che il trattamento « riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche anche ai fini indicati dall'art. 13, comma 1, lett. a) »<sup>99</sup>.

Nondimeno, l'interessato, proprio alla stregua della disposizione da ultimo citata, ha diritto « di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto »<sup>100</sup>.

Il fenomeno, poi, definito di *list rental* può essere proficuamente disciplinato in base all'art. 16, comma 2, lett. b) l. cit.: i dati possono essere « ceduti ad altro titolare, purché destinati a un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti »<sup>101</sup>.

Quanto, infine, alle deroghe al divieto di utilizzo della *CLI*, che la dottrina inglese ha approfondito e la Posizione comune indivi-

la *CLI* si imponga, come pure affermato dal *Registrar* inglese, un consenso « tardivo ».

<sup>99</sup> Si avverte l'eco della visione comunitaria diretta allo « sviluppo degli scambi »: cfr. le pregnanti osservazioni di G. M. RABELLI, *In tema di tutela dei dati personali*, cit., 612 ss.

<sup>100</sup> Il discorso sulla « comunicazione commerciale interattiva » ricollega ancor di più *data law* e diritto delle telecomuni-

cazioni: v. V. ZENO-ZENCOVICH, *Sistema giuridico e « diritto delle telecomunicazioni »*, cit., p. 559 ss. Interessante, al riguardo, è la già menzionata pronunzia C384/93 della Corte di Giustizia, che pone limiti al *marketing telefonico transfrontaliero*.

<sup>101</sup> Sul « mercato degli indirizzari », cfr. V. ZENO-ZENCOVICH e A. ZOPPINI, *La disciplina dei servizi telematici*, cit., p. 767 s.

dua, le ragioni sottese alle stesse (previste per i servizi d'urgenza, di polizia, d'ambulanza e così via)<sup>102</sup> possono fin da ora essere garantite alla luce dell'art. 12, lett. g) ed h): il consenso non è richiesto, allorché il trattamento « è necessario per la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo [...] », oppure « è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 [...] ».

Parimenti, casi di deroga potrebbero venire a coincidere con gli altri di esclusione del consenso, contemplati dall'art. 12 cit.

#### 14. RIFLESSIONI CONCLUSIVE. POTENZIALITÀ ESPANSIVE DEL *DATA PROTECTION ACT* ED IDONEITÀ DELLA L. N. 675/96 IN TEMA DI *TELECOMMUNICATIONS*.

È possibile, a questo punto, svolgere alcune riflessioni di sintesi, che, in qualche maniera, travalichino il mero aspetto della *CLI*.

Innanzitutto, resta confermata la prospettiva iniziale, secondo la quale il diritto delle telecomunicazioni e quello dei *data* sono aspetti di una realtà sempre più convergente e sinergica. Lo sviluppo tecnologico è nella direzione dell'integrazione reciproca dei settori in esame e, pur con le inevitabili peculiarità di ciascuno, i valori da difendere e le prerogative da assicurare sono i medesimi.

Parimenti, si rileva la transnazionalità dei fenomeni e delle relative « questioni aperte ». Forse è discutibile spingersi sino al punto di dichiarare l'impotenza dell'intervento normativo nazionale<sup>103</sup>, ma è, al contempo, chiaro che, quantomeno, l'armonizzazione tra le singole discipline statali è ineludibile.

In questo senso, il giudizio sull'apporto comunitario, dalla Convenzione di Strasburgo del 1981 alla Dir. n. 95/46 è risultato di specifica utilità.

In materia di telecomunicazioni, tuttavia, in conseguenza della più lenta evoluzione tecnica, il cammino di armonizzazione ha sino ad ora registrato un minore *input*.

Una spinta decisiva è senz'altro da rinvenire nella segnalata raccomandazione e nell'emananda direttiva, di cui è preludio la nota Posizione comune. La linea che è ormai inequivocabilmente emersa è quella del collegamento tra la tematica dei *personal data* e l'altra delle *telecommunications*.

<sup>102</sup> L'art. 13 Dir. n. 95/46 riconnette, tra l'altro, le « deroghe e restrizioni » alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca e del perseguimento di infrazioni penali e della protezione

della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.

<sup>103</sup> È, ad esempio, la sostanziale prospettiva, che emerge da S. FOIS, *Intervento al convegno su Il diritto delle telecomunicazioni*, cit.

Né, invero, pare più un elemento in grado di indurre differenze di valutazione giuridica la divergente visione di fondo che, pur fondatamente, taluno ha ravvisato tra la produzione comunitaria e la grande parte delle discipline nazionali<sup>104</sup>; non sembra cioè, d'ostacolo al perseguimento del primario obiettivo di tutela della persona umana nei e dai *multimedia* il fatto che la concezione comunitaria ponga al primo posto la salvaguardia della libera circolazione dell'informazione.

Sotto questo profilo è parso di notevole interesse l'approfondimento della situazione inglese. Il *Data Protection Act* è, infatti, considerato — tra le varie leggi nazionali in materia — il più affine, per obiettivi e prospettive, alla cennata impostazione comunitaria<sup>105</sup>. Tra l'altro, non è senza significato l'assenza in Gran Bretagna di una nozione univoca — legislativa, giurisprudenziale e dottrinale — di *right of privacy*<sup>106</sup>.

Nondimeno, si è visto, la casistica del *Registrar* ha consentito la maturazione di una coscienza di tutela delle ragioni del singolo ed anzi ha favorito, ancora prima dell'intervento comunitario, una soluzione, probabilmente razionale ed efficiente, delle questioni legate alla *Calling line identification*.

Inoltre, la circostanza che il *Data Protection Act* (che è del 1984) sia stato in condizione di reggere l'impatto della nuova problematica connessa all'incrocio tra le banche dati e le telecomunicazioni, dimostra l'esigenza ormai di un sostrato comune, premessa di un vero e proprio diritto europeo della multimedialità.

Di quest'ultimo è traccia consistente soprattutto nei « principi qualitativi » sulla raccolta e il trattamento dei dati personali<sup>107</sup>. E del pari vero che la disciplina inglese ha potuto conseguire un

<sup>104</sup> Così, tra gli altri, V. ZENO-ZENOVICH e A. ZOPPINI, *La disciplina dei servizi telematici*, cit., p. 759; v. inoltre, I. WALDEN, *Contractual*, cit., p. 759; Id., *Harmonisation in the European Union: a new approach towards information technology law*, in *Comp. Law Pract.*, 3 (1995), p. 16 ss.

<sup>105</sup> Anche se, quanto ai problemi di « compatibilità » tra il *Data Protection Act* e la Dir. n. 95/46, cfr. R. JAY, *Current Legal Issues*, cit., p. 5 ss.; V. LABBOUR e H. HOWE, *The Proposed Data Protection Directive*, cit., p. 38 ss.

<sup>106</sup> I richiami sarebbero assai numerosi; tra i vari, v. R. WACKS, *Personal Information. Privacy and the Law*, Oxford, 1989, p. 10 ss.; Id. (a cura di), *Privacy, II, Privacy and the law*, Aldershot, 1993, *passim*; S. SPENCER, *The right to privacy*, in P. SIEGHART (a cura di), *Human Rights on the United Kingdom*, 1991, p. 123 ss.; S.H. BAILEY, D.J. HARRIS e B.L. JONES, *Ci-*

*vil Liberties Cases and Materials*, London-Dublin-Edinburgh, 1995, p. 516 ss.; W.F. PRATT, *Privacy in Britain*, London, 1979, *passim*; J.B. YOUNG, *Privacy*, Chichester, 1978, p. 19 ss.

Con riguardo allo specifico tema in esame, v. D. CAMPBELL (a cura di), *Data transmission and privacy*, London, 1994, p. 26 ss.; M. JAMES, *Privacy and human rights*, cit., *passim*; HOUSE OF COMMONS NATIONAL HERITAGE COMMISSION (a cura di), *Fourth report: privacy and media intrusion*, London, 1993, *passim*; GREAT BRITAIN HOME OFFICE (a cura di), *Computer and privacy*, London, 1975, *passim*; J. MORTON, *Data Protection and Privacy*, in *European Intellectual Property R.*, 18 (1996), p. 558 ss. (che commenta R. v. Brown [1996], 1 All ER, p. 545 ss.).

<sup>107</sup> Di peculiare pregio è, sul punto, U.U. WUEMERLING, *Harmonization of European Union Privacy Law*, cit., p. 431 ss.

siffatto risultato grazie alla sua intrinseca attitudine all'integrazione progressiva, che sin qui ha ben funzionato, nonostante non manchi chi incomincia ad affermare l'ineluttabilità della riforma legislativa<sup>108</sup>.

Il ritardo italiano nell'uniformità agli indirizzi comunitari ha permesso, invece, che la legge básica di settore — come può essere definita la n. 675/96 — abbia tratto beneficio dalle progressive trasformazioni della materia.

V'è, però, da chiedersi se l'oggettiva organicità del testo, che è espressione di una tecnica analitica e regolamentare, non sarà d'intralcio nell'opera di adeguamento alle mutevoli esigenze dei fenomeni tecnici in espansione.

La *CLI* costituirà senza dubbio un'occasione di verifica in questa direzione, per quanto l'analisi compiuta e le caratteristiche del sistema introdotto dalla legge n. 675/96 giustifichino fin da adesso l'auspicio di una soluzione normativa pure in tema di *law of telecommunications*<sup>109</sup>.

#### 15. RIPENSAMENTO DELLA *PRIVACY*: DALLA RISERVATEZZA ALLE « RISERVATEZZE ».

Ma, di là dalle osservazioni compiute, *de iure condito* e *de iure condendo*, si può probabilmente affermare che al centro del dibattito in esame vi sia principalmente il diritto alla riservatezza.

Non si intende approfondire in questa sede le variegate posizioni che in relazione a tale figura sono emerse. Le dispute hanno riguardato — è risaputo — il fondamento di un simile diritto e, di poi, la valenza dello stesso<sup>110</sup>.

Ciò che appare certo nell'elaborazione dottrinale è il superamento della concezione *lato sensu* proprietaria del *right of privacy*, che, nella sua fase originaria, specie ottocentesca, era venuto a coincidere *tout court* con il diritto ad una sfera della propria esistenza intangibile, comunque, *ab externo*<sup>111</sup>.

È, quindi, seguita l'attenzione alla dimensione collettiva della riservatezza, nel senso che la tutela è stata piuttosto concepita

<sup>108</sup> Cfr. V. IABBOUR e H. HOWE, *The Proposed Data Protection Directive*, cit., p. 38 s.

<sup>109</sup> Si è visto, espressamente prevista dalla l. n. 676/96.

<sup>110</sup> La bibliografia è ormai assai estesa e, nondimeno, passa per alcuni riferimenti di particolare significato: A. DE CUPIS, *Riservatezza e segreto (diritto a)*, in *Noviss. Dig. it.*, XVI, Torino, 1969, p. 90 ss.; G. GIACOBBE, *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 1234 ss.; M. GIORGIANNI, *La tutela della riservatez-*

*za*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, I, p. 13 ss.; A. BALDASSARRE, *Privacy e Costituzione*, Roma, 1974, *passim*; P. PERLINGIERI, *La personalità umana*, cit., p. 174 ss.; R. TOMMASINI, *Osservazioni in tema di diritto alla «privacy»*, in *Dir. fam. e pers.*, 1976, p. 243 ss. Per il rapporto tra riservatezza, banche dati e servizi telematici valgono i richiami operati nel corso della trattazione.

<sup>111</sup> Cfr. le belle pagine di S. RODOTÀ, tra i vari, in *Tecnologie e diritti*, cit., p. 32 ss.

in funzione del singolo, in quanto appartenente ad una determinata collettività: è l'esempio dell'art. 8 l. n. 300/70<sup>112</sup>, in ordine ai cc.dd. controlli del datore di lavoro.

In coincidenza con tale fase non è mancato chi si è posto l'interrogativo sulla sopravvivenza in sé del diritto alla *privacy*, almeno nell'accezione iniziale di « diritto ad esser lasciati soli »<sup>113</sup>.

Anche perché contemporaneamente si è accresciuta, sino a diventare « risorsa », la circolazione delle notizie e ha preso piede, più globalmente, il fenomeno, che va sotto il nome di « società dell'informazione »<sup>114</sup>.

Ma, il *right of privacy* è stato abile a resistere — ed invero a potenziarsi — assumendo sempre di più le sembianze di una tutela di tipo procedimentale<sup>115</sup>. Il nodo non è più quello di garantire — quasi fosse uno spazio fisico — una più o meno ampia zona di informazioni non accessibili; l'evoluzione tecnica insegna che le eventuali trincee predisposte vengono progressivamente aggirate. Si tratta, al contrario di assicurare, attraverso le più idonee modalità, la realizzazione dei principi prescelti, in base alla tavola dei valori preferita: in un caso sarà ritenuto preminente l'interesse del singolo (si pensi ai *sensitive data*), con la conseguente adozione di una nozione restrittiva di *privacy* e l'incremento di specifici controlli, preventivi e successivi; in un altro, la libera circolazione delle notizie sarà definita interesse prevalente (è il caso dei dati anonimi aggregati, delle banche dati delle pubbliche amministrazioni e così via) e le maglie delle regole « procedimentali » si faranno più ampie.

Dunque, siamo di fronte non « al », ma « ai » diritti alla riservatezza.

La vicenda della *Calling line identification* pare confortare un simile assunto: fino a ieri eravamo consapevoli che la *privacy* nel settore delle banche dati non è la stessa — a titolo esemplificativo — di quella salvaguardata rispetto all'informazione<sup>116</sup>; poi, ci si è resi conto che il *telecommunications law* ci consegna una nozione ancora diversa di riservatezza. È già alle porte la sfida della nozione di *privacy* portata dall'interrelazione tra *computer* e telecomunicazioni.

La legge n. 675/1996 fornisce uno strumentario utile ad affrontarla, però, l'unica certezza di successo è legata ad un approccio duttile, elastico, privo di precondizionamenti: in questa prospettiva la lezione inglese è preziosa.

<sup>112</sup> V. gli autori citati in tema di « controllo dei lavoratori », *sub* nota 60.

<sup>113</sup> Il quesito emerge da S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, cit., p. 29 ss.

<sup>114</sup> Cfr., da ultimo, J. BERKENS, *Will the Data Protection Directive*, cit., p. 38 ss.

<sup>115</sup> In questo senso, ad esempio, E. ROPPO, *Informatica, tutela della privacy e diritti di libertà*, cit., p. 18 ss.

<sup>116</sup> Cfr., tra i vari, G. ALPA, « *Privacy* » e *statuto dell'informazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, p. 65 ss.